

REPERTORIO N.

P.G.N.

CONTRATTO DI APPALTO

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitre, il giorno quattordici del mese di febbraio,

14 febbraio 2023

in Cesena, nella Residenza Comunale.

Innanzi a me, Dott.ssa MANUELA LUCIA MEI, Segretario Generale del Comune di Cesena, sono presenti, aventi i requisiti di legge, i signori:

- MONTANARI ANDREA, nato a Cesena il 1 dicembre 1973, domiciliato per la carica in Cesena presso la Residenza Comunale, il quale interviene a questo atto non in proprio, ma esclusivamente nel nome, per conto e nell'interesse del **COMUNE DI CESENA**, codice fiscale: 00143280402, nella sua qualità di Dirigente del Settore Lavori Pubblici dell'Ente medesimo, come da Ordinanza del Sindaco P.G.N. 162830 del 18 novembre 2022 per dare esecuzione alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 8 marzo 2022, immediatamente esecutiva e alla Determinazione Dirigenziale n. 1451/2022 del 25 ottobre 2022 esecutiva dal 27 ottobre 2022, tutti atti compresi fra quelli da me conservati;

- BARAGHINI ANDREA, nato a [REDACTED] domiciliato per la carica come appresso, il quale interviene al presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante del **CONSORZIO C.A.I.E.C. SOCIETA' COOPERATIVA in sigla CONSORZIO C.A.I.E.C. SOC. COOP**, con sede legale in Cesena (FC) via Pitagora 435, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese della Romagna - Forlì-Cesena - Rimini: 00604300400.

I componenti, della cui identità personale e qualifica io Segretario sono certo, mi chiedono di ricevere questo atto in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. n°50/2016 al quale si premette:

- che, a seguito di procedura negoziata ex art. 1 comma 2 lett. b) D.L. n. 76/2020 (convertito dalla Legge n. 120/2020), indetta con lettera di invito Protocollo Generale numero 38104/2022 in data 28 ottobre 2022, svoltasi con successive sedute in data 22 novembre 2022 e in data 24 novembre 2022 in modalità telematica attraverso la piattaforma di negoziazione (Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna – SATER) messa a disposizione dall'Agenzia Regionale Intercent-ER ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50), con successiva Determinazione Dirigenziale di aggiudicazione definitiva dell'Unione dei Comuni Valle del Savio n. 786/2022, citata, divenuta efficace in data 29 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D. Lgs. 50/2016, come da apposito avviso PGN 46419/2022, veniva disposto l'affidamento dell'appalto dei lavori in oggetto al CONSORZIO C.A.I.E.C. SOCIETA' COOPERATIVA per aver presentato l'offerta a prezzi unitari più vantaggiosa per l'Amministrazione, con un ribasso del 13,73 per cento sull'importo posto a base di gara di Euro 329.970,55 di cui Euro 3.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

- che il Consorzio aggiudicatario ha indicato in offerta di partecipare alla gara esclusivamente, ai sensi dell'art. 48, comma 7, del D. Lgs. n.50/2016, per le ditte:

“MORDENTI SRL” con sede legale a Cesena, via Venezia n. 237, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini: 03835420401;

“ELECTRICLINE SRL” con sede legale a Mercato Saraceno, via della

Liberazione n. 21, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle

Imprese della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini: 03628410403;

- che, con Determinazione Dirigenziale n° 1907/2022, citata, il Comune di

Cesena ha recepito tale aggiudicazione e provveduto al relativo impegno di

spesa;

- che nella stessa Determina n. 1907/2022 si dava atto che, rilevato un

errore di calcolo sulla lista presentata quale offerta in sede di gara nella

indicazione della somma complessiva dei prodotti conseguenti ai prezzi

unitari offerti, si era provveduto, rapportando tale dato all'importo

contrattuale dipendente al ribasso percentuale offerto (ovvero euro

282.077,50 al netto di oneri per la sicurezza), alla individuazione della

conseguente percentuale di discordanza (-0,635434%) da applicare ai prezzi

unitari offerti al fine di determinare i prezzi contrattuali;

- che a carico dell'impresa CONSORZIO C.A.I.E.C. SOCIETA'

COOPERATIVA è stata verificata l'insussistenza di interdizioni antimafia, ai

sensi dell'art. 87 del D.Lgs. n°159/2011, come da comunicazione antimafia

acquisita tramite la B.D.N.A del Ministero dell'Interno in data 19 dicembre

2022;

- che a carico dell'impresa “MORDENTI SRL” è stata verificata

l'insussistenza di interdizioni antimafia, ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs.

n°159/2011, come da comunicazione antimafia acquisita tramite la B.D.N.A

del Ministero dell'Interno in data 14 dicembre 2022;

- che a carico dell'impresa ELECTRICLINE SRL è stata verificata

l'insussistenza di interdizioni antimafia, ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs.

n°159/2011, come da comunicazione antimafia acquisita tramite la B.D.N.A del Ministero dell'Interno in data 14 dicembre 2022;

- che il Sig. Baraghini Andrea, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, da me Segretario ammonito delle responsabilità ai sensi dell'art. 76 della normativa suddetta, dichiara con la sottoscrizione del presente atto, che l'impresa CONSORZIO C.A.I.E.C. SOCIETA' COOPERATIVA non è soggetta alle disposizioni di cui alla Legge n. 68/1999 relativa al diritto al lavoro dei disabili;

- che, con verbale ai sensi dell'art. 31, comma 4 del D.Lgs. n°50/2016 e dell'art. 8 del Capitolato Speciale, in data 20 dicembre 2022, acquisito in atti, il Responsabile Unico del Procedimento e l'Appaltatore concordemente hanno dato atto che sussistono le condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori di cui al presente atto;

ciò premesso e ratificato a far parte integrante e sostanziale del presente atto, fra i predetti componenti si conviene e stipula quanto segue.

ART. 1 - OGGETTO

Il COMUNE DI CESENA, a mezzo come sopra, concede in appalto, al CONSORZIO C.A.I.E.C. SOCIETA' COOPERATIVA in sigla "CONSORZIO C.A.I.E.C. SOC. COOP", che accetta, a mezzo come sopra, l'esecuzione dei lavori di "TEATRO BONCI – CESENA: INTERVENTI PER L'ECOEFFICIENZA E LA RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI", come descritti nei documenti contrattuali di cui al successivo articolo 2, nel Capitolato Speciale di Appalto (parte I e parte II) e nell'offerta economica a prezzi unitari della ditta aggiudicataria resa su SATER, con le correzioni apposte dal Rup relative agli errori di calcolo ed alla conseguente

percentuale di discordanza che, in copia informatica da me Segretario Rogante certificata conforme con la firma del presente documento, ai sensi dell'art. 57 bis della Legge n°89/1913, omissane la lettura per espressa dispensa dei comparenti, vengono di seguito materialmente allegati in quest'ordine al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

ART. 2 - DOCUMENTI CONTRATTUALI

1. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti anche dal capitolato generale e dai seguenti documenti che fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto, per quanto non vengano ad esso materialmente allegati:

a) elaborati grafici progettuali di seguito specificati:

- 1 i.t. Relazione generale e tecnico specialistica impianti termici;
- 2 i.t. Planimetria locali tecnici impianti termici;
- 3 i.t. Schema unifilare impianti termici;
- 4 i.t. Planimetria impianti termici;
- 5 i.e. Planimetria impianti elettrici Centrale termica e sala pompe;
- 6 i.e. Planimetria riqualificazione impianti illuminazione palco;
- 7 i.e. Schemi quadri elettrici;
- 8 i.e. Relazione tecnica impianti elettrici;
- 11 Elenco descrittivo dei materiali;
- 12 Incidenza della manodopera;
- 14 Relazione tecnica art. 8 comma 2 DGR 1548/2020 e ss.mm.ii.;
- 16 Analisi del principio "DNSH";
- 19 Piano di manutenzione dell'opera;

- 20 Quadro economico generale;

b) piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, del Decreto Legislativo n. 81 del 2008;

c) piani operativi di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lett. h), del D.Lgs. n° 81/2008 delle Ditte consorziate esecutrici;

d) cronoprogramma di cui all'art. 40 del Regolamento Generale.

Detti documenti, omessane la lettura per espressa dispensa dei comparenti, i quali dichiarano di averne già preso visione e conoscenza, previa loro sottoscrizione, in segno di piena accettazione, vengono depositati agli atti del contratto, presso l'Archivio comunale .

2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico e il computo metrico estimativo allegati al progetto.

3. Fanno parte del contratto i prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara, i quali costituiscono, come rettificati con la citata determinazione di recepimento dell'aggiudicazione definitiva, l'elenco dei prezzi unitari contrattuali.

ART. 3. - AMMONTARE DEL CONTRATTO

1. L'importo contrattuale ammonta a Euro 285.077,50 (diconsi Euro duecentottantacinquemilasettantasette e cinquanta centesimi) di cui:

a) - Euro 282.077,50 per lavori veri e propri;

b) - Euro 3.000,00 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.

2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.

3. Il contratto è stipulato "a misura" ai sensi dell'articolo 3 comma 1, lett.

eeee), del D.Lgs.n°50/2016 e dell'articolo 43, comma 7, del D.P.R. n° 207 del 2010, per cui i prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara costituiscono, come rettificati con la citata determinazione dirigenziale di recepimento dell'aggiudicazione definitiva, prezzi contrattuali e costituiscono l'elenco dei prezzi unitari contrattuali.

ART. 4. - INVARIABILITÀ E VARIABILITÀ DEL CORRISPETTIVO

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

2. Qualora ne ricorrano le condizioni possono essere applicati il comma 1, lett. a) dell'art. 106 del D.Lgs. n°50/2016 e l'art. 31 del Capitolato Speciale.

Fino al 31 dicembre 2023 si applica l'art. 29 del Decreto Legge 27/1/2022 n. 4 (G.U. 27/1/2022 n. 21).

3. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 106 del Decreto Legislativo n° 50 del 2016, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui all'art. 43 comma 8 del regolamento approvato con D.P.R. n. 207 del 2010, come specificato all'artt. 38, 39 e 40 del Capitolato Speciale d'appalto.

L'elenco dei prezzi unitari, ancorché costituito dai prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara (come rettificati con la percentuale di discordanza del -0,635434%) è vincolante per la valutazione di eventuali

varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'articolo 106, del Decreto Legislativo n° 50 del 2016.

ART. 5. - DOMICILIO DELL'APPALTATORE

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, l'appaltatore elegge domicilio presso la propria sede legale.

Ogni variazione deve essere preventivamente comunicata alla Stazione Appaltante.

ART. 6 - LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

FINANZIARI

1. Il dirigente firmatario dà atto che il codice identificativo gara ed il codice unico di progetto sono i seguenti CIG: 9468564A30 CUP D14J22000010006 e richiama espressamente gli obblighi in materia di fattura elettronica previsti dall'art. 25 della legge n° 89 del 23 giugno 2014.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge n°136 del 13 agosto 2010 e della Legge n°217 del 17 dicembre 2010 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati dal Tesoriere Comunale esclusivamente secondo le seguenti modalità a scelta dall'appaltatore:

- Accreditamento in c/c bancario;
- Accreditamento in c/c postale.

Il conto corrente indicato dovrà essere espressamente dedicato alle commesse pubbliche nel rispetto delle normative sopra richiamate.

2. Come previsto dettagliatamente all'art. 65 del capitolato speciale, l'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n°136/2010 citata, altresì si

impegna espressamente ad inserire a pena di nullità, ai sensi dell'art. 3 commi 9 e 9-bis della stessa Legge n°136/2010, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire al Comune la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

3. L'appaltatore, i subappaltatori e i subcontraenti comunicano alla stazione appaltante gli estremi del conto di cui al comma 1 nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di esso.

4. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti devono essere tempestivamente notificate dall'appaltatore alla stazione appaltante.

5. A norma dell'art. 3 comma 9-bis. della Legge n°136/2010 così come introdotto dalla Legge n°217/2010 il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione del contratto.

ART. 7 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

2. E' vietata qualsiasi cessione di credito, anche a seguito di contratto di factoring, che non sia preventivamente notificata al Responsabile del Procedimento ai sensi e per gli effetti di cui dell'articolo 106, comma 13, del Decreto Legislativo n° 50 del 2016 e della Legge n° 52 del 21 febbraio 1991.

3. La cessione deve essere stipulata con atto pubblico e indicare con precisione le generalità del cessionario e il luogo del pagamento delle

somme cedute.

4. E' consentita la cessione del credito maturato a seguito dell'emissione del certificato di pagamento nel rispetto delle norme vigenti.

ART. 8 - PAGAMENTI

1. Ai sensi dell'art. 35, comma 18 del D.Lgs. n°50/2016, è prevista l'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale secondo quanto previsto all'art. 26 del Capitolato speciale.

2. Così come previsto dagli articoli 27 e seguenti e 41 comma 7 del Capitolato Speciale, all'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare di stato di avanzamento dei lavori di importo al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'articolo 30, comma 5 bis, del D.Lgs. n°50/2016, non inferiore al 40% (quaranta per cento), dell'importo contrattuale.

Il pagamento sarà effettuato entro 60 (sessanta) giorni dall'emissione dello Stato di Avanzamento Lavori (SAL).

3. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 60 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, si provvederà, su richiesta dell'appaltatore, alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.

4. A parte gli acconti di cui ai commi precedenti, qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa per l'esecuzione dei lavori è pagato, nulla ostando, quale rata di saldo, entro 60 (sessanta) giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione previa emissione del certificato di pagamento ai sensi dell'art 113 bis del D.Lgs. n°

50/2016;

5. Il pagamento della rata di saldo è subordinato comunque alla prestazione di garanzia fideiussoria, ai sensi dell'articolo 103, comma 6 del Decreto Legislativo n° 50 del 2016, conforme allo SCHEMA TIPO 1.4 di cui al D.M. 19 gennaio 2018 n.31.

6. Il pagamento del saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

ART. 9 - TERMINE PER INIZIO E ULTIMAZIONE LAVORI

1. I lavori sono stati consegnati prima della stipulazione del contratto, per i motivi descritti nel verbale di consegna in data 20 dicembre 2022 che il dirigente firmatario attesta essere conservato agli atti del proprio ufficio.

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 260 (duecentosessanta) naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

ART. 10 - PENALE PER I RITARDI

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori è applicata una penale pari all' 1 (uno) per mille dell'importo contrattuale, corrispondente a Euro 285,08.

2. La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il

20% pena la risoluzione del contratto in danno dell'appaltatore.

3. Trattandosi di appalto finanziato con risorse PNRR, trovano applicazione le norme contenute nell'art. 47 D.L. n. 77/2021, convertito con modifiche in Legge n.108/2021 e nel Decreto 7 dicembre 2021 avente ad oggetto "Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC"; pertanto oltre a quanto specificato nella disciplina di gara, si prevedono specifiche penali in caso di inadempimento come indicate all'art. 18bis del Capitolato speciale.

ART. 10 bis - PREMIO DI ACCELERAZIONE APPALTO FINANZIATO CON RISORSE PNRR

1. Trattandosi di appalto finanziato con risorse PNRR è previsto un "premio di accelerazione", ai sensi dell'art. 50, comma 4, della Legge 108/2021, da riconoscere all'appaltatore per ogni giorno di anticipo nella conclusione dei lavori rispetto ai termini contrattuali secondo le disposizioni di cui all'art.14 del Capitolato speciale.

ART. 11 - REGOLARE ESECUZIONE E COLLAUDO, GRATUITA MANUTENZIONE

1. Il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori.

2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.

3. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla

sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

4. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

5. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

ART. 12 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA

1. L'impresa espressamente si impegna all'adempimento degli obblighi previsti agli artt. 41, 42, e 52 del Capitolato Speciale e nelle norme ivi richiamate.

ART. 13 - SUBAPPALTO

1. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del Decreto Legislativo n° 50 del 2016, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal Capitolato Speciale d'appalto.

2. Ai sensi dell'art. 49 del Capitolato Speciale, è fatto obbligo, oltre a quanto

ivi previsto, all'impresa appaltatrice di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei propri confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti via via corrisposti ai subappaltatori, con l'indicazione delle ritenute effettuate.

3. Salvo i casi previsti dall'art. 49 la Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori.

ART. 14 - GARANZIA FIDEIUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante Polizza fideiussoria numero 06/01/21/3137702 in data 13 gennaio 2023 rilasciata dalla società Finanziaria Romana S.p.A. con sede a Roma per l'importo di Euro 15.656,46, pari al 5,492% per cento dell'importo del presente contratto.

2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto. Qualora non vi provveda l'appaltatore l'Ente potrà effettuare la reintegrazione a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

3. E' sempre fatta salva la risarcibilità del maggior danno.

ART. 15 - ASSICURAZIONI A CARICO DELL'IMPRESA

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Decreto Legislativo n° 50 del 2016, l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni

responsabilità al riguardo.

2. A tale scopo, come dettagliatamente previsto all'art. 37 del Capitolato Speciale, il Dirigente Firmatario dà atto che l'appaltatore ha stipulato adeguata assicurazione valida sino alla data di emissione del certificato di collaudo/regolare esecuzione.

3. Ai sensi dell'art. 37 del Capitolato Speciale e 103 comma 7 del D.Lgs. n°50/2016, alla data dell'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione la polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione prevede la prosecuzione, per ulteriori 24 (ventiquattro) mesi, quale polizza che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi delle lavorazioni eseguite connessi agli interventi per la loro eventuale riparazione, sostituzione o rifacimento.

ART. 16 - CONTROVERSIE

1. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, sono devolute all'autorità giudiziaria competente ed è esclusa la competenza arbitrale.

2. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui all'art. 205 del Decreto Legislativo n° 50 del 2016 e come meglio dettagliato nel capitolato speciale agli artt. 50 e 51.

È fatta salva la facoltà del responsabile unico del procedimento di costituire la commissione ivi prevista.

ART. 17 - RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Decreto Legislativo

n. 50 del 18 aprile 2016 e successive modifiche ed integrazioni, il regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nei limiti della sua applicabilità, ed il Capitolato Generale approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145.

2. L'appaltatore dichiara di accettare il Protocollo di Legalità di cui all'art. 67 del Capitolato Speciale.

3. Trattandosi di appalto finanziato con risorse PNRR, trovano applicazione le disposizioni in materia di pari opportunità e inclusione dei lavoratori di cui all'art.47 del D.L. 77/2021 secondo quanto indicato all'art. 8 del Capitolato speciale allegato.

3.bis L'Appaltatore assume gli obblighi specifici relativi al PNRR e al PNC, come individuati nella documentazione posta a base di gara, inerenti:

- le condizionalità PNRR previste nell'Annex CID e negli Operational Arrangements per le misure PNRR di competenza (e, quindi, per tutti i milestone e target che compongono le medesime misure PNRR);

- gli ulteriori requisiti connessi alla misura del PNRR a cui è associato il progetto come il contributo agli indicatori comuni e ai tagging ambientali e digitali (ove applicabili);

- il principio di "non arrecare danno significativo all'ambiente" (cd. DNSH);

- i principi trasversali PNRR quali pari opportunità di genere e generazionali, politiche per i giovani;

- il rispetto delle procedure relative alle misure di prevenzione e contrasto di irregolarità gravi quali frode, conflitto di interessi, doppio finanziamento nonché alle verifiche dei dati previsti dalla normativa antiriciclaggio ("titolarità effettive");

4. L'appaltatore dichiara di essere a conoscenza che la violazione degli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 e dal Codice di comportamento aziendale del Comune di Cesena, può costituire causa di risoluzione del contratto e prende atto che i codici, pubblicati come per legge, sono altresì resi disponibili sul sito del Comune di Cesena, Profilo del Committente.

ART. 18 - SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE

1. Ai sensi dell'art. 16-bis del R.D. n°2440 del 1923, dell'art. 62 del R.D. n° 827 del 1924 e dell'art. 8 del Capitolato Generale, tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria, ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore, come pure tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

2. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

3. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

4. L'imposta di bollo viene assolta mediante pagamento a mezzo modello F24 dell'Agenzia delle Entrate, contestualmente al pagamento dell'Imposta di Registro.

ART. 19 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Con la sottoscrizione del presente contratto, le parti consentono il

trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE)

2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del

D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati

personali), modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante disposizioni

per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del

Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche

con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione

di tali dati.

I dati saranno trattati e conservati esclusivamente per le finalità connesse

all'esecuzione del presente contratto e per la durata del medesimo nonché

per l'adempimento di obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla

normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò

legittimate dalla legge e da Organi di Vigilanza e Controllo.

Il Titolare del trattamento è il Comune di Cesena nella persona del Sindaco.

Il Responsabile del Trattamento è il SETTORE LAVORI PUBBLICI

rappresentato organicamente dal Dirigente. Il Titolare ha designato il

Responsabile della Protezione Dati (DPO).

Il Contitolare del trattamento è il l'Unione di Comuni Valle del Savio- Settore

Stazione Unica Appaltante (SUA) e Logistica nella persona del relativo

Dirigente di Settore.

APPROVAZIONE IN FORMA SPECIFICA

La ditta CONSORZIO C.A.I.E.C. SOCIETA' COOPERATIVA in sigla

CONSORZIO C.A.I.E.C. SOC. COOP, a mezzo come sopra, dichiara di

approvare specificatamente ai sensi dell'art. 1341 e seguenti del codice civile

gli articoli del Capitolato Speciale sottoelencati:

- art. 6 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO;

- artt. 27, 28 e 29 PAGAMENTI E RITARDI

e l'articolo 17 OBBLIGHI DI CONDOTTA E PROTOCOLLO DI LEGALITA', del presente atto.

Richiesto io Segretario Generale rogante ho ricevuto questo atto, redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su n. 19 pagine a video, dandone lettura alle parti, le quali, unitamente agli allegati materialmente contenuti nello stesso, quindi per un numero complessivo di pagine a video di 143 l'hanno ritenuto conforme alla loro volontà, ed a conferma di ciò lo sottoscrivono in mia presenza in modalità elettronica consistente, ai sensi dell'art. 52 bis della legge notarile, nella apposizione della loro firma digitale/qualificata, già verificata nella sua regolarità ai sensi dell'art. 14 del D.P.C.M. 22 Febbraio 2013.